GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 | ROMA — MERCOLEDI 14 NOVEMBRE | NUM. 268

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1876, N. 3204 (Serie 2ª), sulla milizia territoriale e comunale;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con Nostro decreto del 6 agosto 1888, N. 5655 (Serie 3ª);

Visto il Nostro decreto del 17 maggio 1883 che approva l'istruzione per l'ordinamento della milizia territoriale;

Vista la legge d'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico, approvato con Nostro decreto del 14 luglio 1887, N. 4758 (Serie 3ª);

Visto il Nostro decreto del 10 luglio 1887 di nuova formazione degli alpini;

Visto il Nostro decreto del 12 aprile 1888 che approva l'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi di alcune categorie di militari in congedo illimitato;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, colla quale vengono stabiliti i particolari dell'ordinamento della milizia territoriale.

Art. 2.

Le prescrizioni contenute nella suddetta istruzione dovranno andare tosto in esecuzione.

Art. 3.

È abrogato il Nostro decreto sopracitato del 17 maggio 1883.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Istruzione sull'ordinamento della milizia territoriale

1. La milizia territoriale consta di truppe di:
   fanteria,
   artiglieria da fortezza,
   genio,
   sanità,
   sussistenza.

2. La milizia territoriale fa parte integrante dell'esercito e concorre con esso alla difesa dello Stato.

3. Appartengono alla milizia territoriale tutti gli uomini di 1ª e 2ª categoria che hanno già soddisfatto ai loro obblighi di servizio verso l'esercito permanente e la milizia mobile fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di età.

Vi appartengono inoltre, fino allo stesso limite di età, gli uomini assegnati o passati alla 3ª categoria.

4. In tempo di pace la milizia territoriale non è chiamata sotto le armi se non temporaneamente, o per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra può essere chiamata per qualunque operazione di guerra e servizio militare.

La chiamata sotto le armi, sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, dev'esser fatta per Decreto Reale.

Nelle chiamate della milizia territoriale sotto le armi sono dispensati dal prestarvi servizio gli ascritti alla milizia stessa che sono contemplati dall'apposita « Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi di alcune categorie di militari in congedo illimitato ».

5. La chiamata delle classi è fatta a cura dei distretti per tutte le armi ed i corpi costituenti la milizia territoriale; alla chiamata degli alpini per altro provvedono anche i relativi reggimenti dell'esercito permanente.

6. Gli ascritti alla milizia territoriale possono essere chiamati alle armi per classi, per categoria, per distretti militari, per comuni, per arma d'ascrizione, per arma di provenienza ed anche individualmente con precetto personale.

7. L'istruzione in tempo di pace della milizia territoriale può avere la durata di 30 giorni ogni 4 anni, ripartibili anche in due, tre, o nei quattro anni.

8. I quadri degli ufficiali sono costituiti con ufficiali di milizia territoriale; possono però, in tempo di guerra, esservi anche assegnati ufficiali dell'esercito permanente, di complemento, in posizione di servizio ausiliario e di riserva.

9. I quadri di truppa sono costituiti nei modi che verranno indicati in appresso per ciascun arma o corpo.

10. Per l'equipaggiamento individuale e generale della milizia territoriale saranno seguite le norme speciali emanate dal Ministero e quelle contenute nell' « Istruzione per le formazioni di guerra, l'equipaggiamento e la mobilitazione del Regio esercito ».

11. I ruoli della milizia territoriale, ufficiali e truppa, sono tenuti dai distretti, eccezione fatta per quelli degli alpini, che sono tenuti dai rispettivi reggimenti dell'esercito permanente, e per quelli dei reparti di sanità e di sussistenza, che sono tenuti dalle corrispondenti compagnie dell'esercito permanente.

12. I battaglioni di fanteria della milizia territoriale e le compagnie di artiglieria e del genio assumono il numero progressivo indicato nell'annesso specchio A.

Le compagnie ed i battaglioni alpini di milizia territoriale assumono rispettivamente il numero d'ordine e la denominazione delle corrispondenti compagnie e dei battaglioni dell'esercito permanente, come dall'annesso specchio B.

Le compagnie di sanità e di sussistenza assumono il numero delle corrispondenti compagnie dell'esercito permanente.

13. I battaglioni e le compagnie di milizia territoriale, in caso di chiamata, si costituiscono in modo identico ai reparti consimili dell'esercito permanente, e si amministrano come distaccamenti dei corpi dai quali sono costituiti.

Fanteria.

Fanteria di linea.

14 La fanteria di linea della milizia territoriale si compone di 320 battaglioni di 4 compagnie ciascuno.

Ogni distretto militare può costituire il numero di battaglioni indicato dall'annesso specchio A.

15. Appartengono alla fanteria di linea della milizia territoriale tutti gli uomini di 1ª e 2ª categoria già appartenenti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri; vi appartengono inoltre tutti gli uomini di 3ª categoria.

Sono eccettuati quelli, di qualsiasi classe o categoria, che per precedenti professionali debbono essere destinati alle compagnie di sanità, a senso del N. 43 della presente istruzione.

16. I quadri degli ufficiali dei battaglioni sono costituiti nel modo indicato al precedente N. 8.

17. I quadri dei sottufficiali sono costituiti da sottufficiali provenienti dalla fanteria di linea e dai bersaglieri, ascritti alla milizia territoriale.

18. I quadri degli altri graduati di truppa e degli uomini con impieghi speciali sono costituiti con militari appartenenti alle classi di 1ª categoria della milizia territoriale e provenienti dalla fanteria di linea e dai bersaglieri.

19. I battaglioni della milizia territoriale possono essere riuniti in reggimenti ed anche in unità superiori.

Alpini.

20. Cogli uomini di 1ª categoria ascritti alla milizia territoriale, appartenenti per fatto di leva ai mandamenti di reclutamento alpino e provenienti dagli alpini, compresi i sottufficiali, e con tutti o parte degli uomini di 2ª categoria degli stessi mandamenti, si costituiscono 75 compagnie alpini di milizia territoriale, riunite in 22 battaglioni. Si costituiscono cioè tante compagnie e tanti battaglioni, quanti sono quelli dell'esercito permanente di cui prendono pure rispettivamente la numerazione e la denominazione, come è detto al N. 12 e come risulta dall'annesso specchio B.

21. Gli ufficiali e gli uomini di truppa ascritti alla milizia territoriale degli alpini sono effettivi fin dal tempo di pace ai reggimenti alpini dell'esercito permanente, e quindi questi tengono i ruoli matricolari Mod. 58 ed i ruolini di posizione delle varie unità, secondo l'ordinamento stabilito, e provvedono all'equipaggiamento, sia individuale sia generale, ed alla formazione delle compagnie e dei battaglioni alpini della milizia territoriale.

22. Per quanto si riferisce ai particolari di mobilitazione, sono date apposite norme dalla *Istruzione per le formazioni di guerra, l'equipaggiamento e la mobilitazione del regio esercito.*

Artiglieria da fortezza.

23. Cogli uomini di 1ª categoria (compresi i sottufficiali) ascritti alla milizia territoriale e già appartenenti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno), all'artiglieria da montagna, da costa, da fortezza, ed agli operai d'artiglieria, e cogli uomini di 2ª categoria parimente ascritti alla milizia territoriale che ricevettero la istruzione presso i suddetti corpi d'artiglieria (escluso il treno), vengono costituite 100 compagnie d'artiglieria da fortezza.

24. Le compagnie d'artiglieria da fortezza possono essere riunite a due o più per costituire 20 brigate, e prendono un numero progressivo come appare dall'annesso specchio A.

25. I quadri degli ufficiali vengono costituiti in modo consimile a quello dei battaglioni di fanteria.

26. I quadri dei sottufficiali vengono costituiti con sottufficiali provenienti dall'arma d'artiglieria (escluso il treno), ascritti alla milizia territoriale.

27. I quadri degli altri graduati di truppa e degli uomini co impieghi speciali sono costituiti con militari appartenenti alle classi di 1ª categoria della milizia territoriale e provenienti dall'artiglieria, escluso il treno.

28. Ogni distretto militare costituisce le compagnie indicate nell'annesso specchio A; ne forma i quadri, ne tiene i ruoli e provvede all'amministrazione in caso di chiamata, nel modo stesso indicato per i battaglioni di fanteria, e come è detto al N. 13.

29. I ruoli degli stati maggiori di brigata vengono tenuti dai distretti indicati nelle avvertenze dell'annesso specchio A.

30. I distretti che non formano compagnie intere cedono come effettivi i loro uomini fin dal tempo di pace, ed entro il primo mese dal passaggio della rispettiva classe alla milizia territoriale, a compagnie formate da altro distretto, secondo le indicazioni del suindicato specchio A.

31. In caso di mobilitazione, eseguita la chiamata, i distretti che non costituiscono compagnie inviano tosto i loro richiamati senza alcun oggetto di corredo ai distretti centri di formazione delle medesime, secondo le indicazioni dello specchio ora citato, e questi, provveduto all'equipaggiamento di tutti i richiamati, formano le compagnie

e le avviano sul sito di radunata, secondo ordini speciali emanati dal Ministero.

Il tomo III della *Istruzione per le formazioni di guerra*, ecc., dà particolareggiate norme per queste operazioni.

Genio.

32. Cogli uomini di 1ª categoria (compresi i sottufficiali), ascritti alla milizia territoriale e già appartenenti ai reggimenti del genio (escluso il treno), e cogli uomini di 2ª categoria parimenti ascritti alla milizia territoriale e che ricevettero l'istruzione presso i reggimenti del genio (escluso il treno) vengono costituite 30 compagnie del genio di milizia territoriale.

33. Le compagnie del genio di milizia territoriale possono essere riunite a due o più per costituire 6 brigate, e prendono un numero progressivo, come appare dall'annesso specchio A.

34. I quadri degli ufficiali vengono costituiti in modo consimile a quello dei battaglioni di fanteria.

35. I quadri dei sottufficiali vengono costituiti dai sottufficiali provenienti dall'arma del genio (escluso il treno) ed ascritti alla milizia territoriale.

36. I quadri degli altri graduati di truppa e degli uomini con impieghi speciali sono costituiti con militari appartenenti alle classi di 1ª categoria della milizia territoriale e provenienti dal genio, escluso il treno.

37. I distretti militari costituiscono le compagnie indicate dall'annesso specchio A; ne formano i quadri, ne tengono i ruoli e provvedono all'amministrazione in caso di chiamata nel modo stesso indicato per i battaglioni di fanteria, e come è detto al N. 13.

38. I ruoli degli stati maggiori di brigata vengono tenuti dai distretti indicati nelle avvertenze dell'annesso specchio A.

39. I distretti che non costituiscono compagnie intere, cedono come effettivi i loro uomini fin dal tempo di pace, ed entro il primo mese dal passaggio della rispettiva classe alla milizia territoriale, a compagnie formate da altro distretto, secondo le indicazioni del suaccennato specchio A.

40. In caso di mobilitazione delle suddette compagnie, i distretti si regolano in modo identico a quello indicato al N. 31 per le compagnie d'artiglieria, attenendosi per i particolari alle norme date dal tomo III dell'*Istruzione* più volte ricordata.

Sanità e sussistenza.

Compagnie di sanità.

41. Cogli uomini di 1ª categoria ascritti alla milizia territoriale (compresi i sottufficiali), già appartenenti alle compagnie di sanità dell'esercito permanente e della milizia mobile, e con quelli provenienti dai militari portaferiti del personale permanente dei distretti e già assegnati alle predette compagnie dell'esercito parmanente e di milizia mobile, viene formata una compagnia di sanità di milizia territoriale per ogni corpo d'armata.

42. Le compagnie di sanità di milizia territoriale sono costituite presso le corrispondenti compagnie dell'esercito permanente, delle quali assumono anche la numerazione, come è detto al N. 12.

43. Alle compagnie di sanità di milizia territoriale sono pure assegnati i ministri dei culti, i medici, i flebotomi, i farmacisti, gli studenti di medicina o chirurgia e di farmacia, i quali siano ascritti alla milizia territoriale, ed a qualsiasi classe, categoria, arma o corpo appartengano. Tali assegnazioni saranno fatte fin dal tempo di pace, in base alla domanda degli interessati; saranno pure fatte all'atto della chiamata per coloro che non avessero precedentemente inoltrata domanda.

44. Gli ufficiali e gli uomini di truppa ascritti alle compagnie di sanità di milizia territoriale sono effettivi, fin dal tempo di pace, alle compagnie di sanità dell'esercito permanente, le quali ne tengono i ruoli matricolari Mod. 58, e provvedono alla formazione dei quadri ed all'amministrazione in caso di chiamata, nel modo stesso indicato al N. 13.

I distretti di reclutamento, provveduto al completo equipaggiamento degli uomini di truppa, li avviano tosto alla direzione dell'ospedale principale del capoluogo del corpo d'armata.

45. I quadri degli ufficiali vengono costituiti in modo consimile a quello delle compagnie di sanità dell'esercito permanente, con ufficiali medici di milizia territoriale, e come è detto al N. 8.

46. I quadri dei sottufficiali vengono costituiti dai sottufficiali provenienti dalle compagnie di sanità dell'esercito permanente ed ascritti alla milizia territoriale.

47. Sono nominati aiutanti d'ospedale tutti quelli che servirono come tali nelle compagnie di sanità dell'esercito permanente.

48. I laureati in medicina e chirurgia ascritti come uomini di truppa alla milizia territoriale, e che non abbiano ricevuto la nomina ad ufficiale medico della milizia stessa fin dal tempo di pace, possono, in seguito a loro richiesta, ottenerla all'atto della mobilitazione; in caso diverso, sono impiegati nelle compagnie di sanità della milizia territoriale come aiutanti d'ospedale.

I farmacisti laureati sono impiegati, in caso di mobilitazione, come aiutanti d'ospedale (farmacisti).

I ministri dei culti sono impiegati come assistenti negli ospedali, e quelli del culto cattolico possono anche essere incaricati del servizio del culto negli ospedali territoriali, negli ospedali temporanei, di tappe, ecc., come è detto nel Tomo III della *Istruzione per le formazioni di guerra*, ecc.

Gli studenti di medicina e chirurgia sono impiegati come aiutanti d'ospedale nelle compagnie di sanità di milizia territoriale, e vengono adibiti a quei servizi territoriali di sanità che possono essere di loro competenza. Gli studenti di farmacia possono essere impiegati nelle farmacie militari, a seconda delle esigenze del servizio.

Compagnie di sussistenza.

49. Cogli uomini di 1ª categoria (compresi i sottufficiali), ascritti alla milizia territoriale e già appartenenti alle compagnie di sussistenza dell'esercito permanente e della milizia mobile, viene formata una compagnia di sussistenza di milizia territoriale per ogni corpo d'armata.

50. Tali compagnie di sussistenza sono costituite presso le corrispondenti compagnie dell'esercito permanente delle quali assumono anche la numerazione, come è detto al N. 12.

51. Gli ufficiali e gli uomini di truppa ascritti alle compagnie di sussistenze di milizia territoriale sono effettivi, fin dal tempo di pace, alle compagnie di sussistenza dell'esercito permanente, le quali ne tengono i ruoli matricolari Mod. 58 e provvedono alla formazione dei quadri, alla tenuta dei ruoli ed all'amministrazione in caso di chiamata nello stesso modo indicato al N. 13. I distretti di reclutamento, provveduto al completo equipaggiamento degli uomini di truppa, li avviano tosto presso la direzione territoriale di commissariato del rispettivo corpo d'armata.

52. I quadri degli ufficiali vengono costituiti con ufficiali contabili di milizia territoriale, e come è detto al N. 8.

53. I quadri dei sottufficiali vengono costituiti dai sottufficiali provenienti dalle compagnie di sussistenza ed ascritti alla milizia territoriale, e con sottufficiali e caporali maggiori ascritti all'arma di fanteria di milizia territoriale, secondo le esigenze della composizione dei quadri all'atto della mobilitazione.

Carabinieri reali.

54. I militari dell'arma dei carabinieri reali ascritti alla milizia territoriale sono destinati, in caso di mobilitazione, a rinforzare le legioni territoriali; la loro chiamata viene fatta a cura dei distretti militari.

A tal uopo i distretti terranno un ruolo speciale dei carabinieri ascritti alla milizia territoriale, e nei primi giorni d'ogni anno rimetteranno al comando generale dell'arma una situazione graduale numerica dei carabinieri che hanno a ruolo, divisa per classi e distinguendo i militari dell'arma a cavallo da quelli a piedi.

55. Il comando generale dell'arma, tosto ricevuta la predetta situazione, procederà al reparto dei richiamandi dal congedo fra le varie legioni territoriali, e ne darà comunicazione ai distretti interessati, i quali, all'atto della mobilitazione, invieranno i richiamati direttamente alle legioni secondo il predetto riparto.

56. I comandi di legione provvederanno all'equipaggiamento dei militari dell'arma ascritti alla milizia territoriale, stati richiamati, secondo le norme contenute nell'*Istruzione per le formazioni di guerra*, ecc. e ne cureranno la ripartizione fra le stazioni dipendenti, prendendoli in forza, in caso di mobilitazione, come effettivi.

Milizia territoriale dell'isola di Sardegna.

57. La milizia territoriale della Sardegna è costituita nel numero di unità indicato nell'annesso specchio A.

58. Per la formazione dei vari reparti di milizia territoriale, per la costituzione dei quadri, come pure per l'amministrazione e la tenuta dei ruoli, ecc., i distretti dell'isola si regolano come è stabilito per i distretti del continente.

Nell'isola di Sardegna si costituiranno una compagnia di sanità ed una di sussistenza, che assumeranno il numero di 13ª. Alla loro formazione provvederà il distretto di Cagliari, il quale funzionerà come è detto per le rispettive compagnie dell'esercito permanente presso i capiluogo di corpo d'armata.

Formazione della milizia territoriale.

59. Per la formazione normale dei reparti di fanteria vengono chiamate alle armi classi di 1ª, 2ª e 3ª categoria, secondo le proporzioni che verranno indicate dal Ministero, e nel numero che sarà necessario per dare la voluta forza ai reparti che si debbono formare.

Nelle successive formazioni di reparti di milizia territoriale le classi chiamate alle armi sono ripartite fra le unità che volta a volta vengono formate.

Gli ufficiali di milizia territoriale però sono sempre chiamati e destinati corrispondentemente ai battaglioni e alle compagnie ai quali essi normalmente appartengono.

60. Oltre alle formazioni normali suindicate, possono per urgenti e determinati servizi essere ordinate formazioni speciali, secondo disposizioni particolari emanate precedentemente dal Ministero, o impartite al momento dal Ministero stesso, dai comandanti delle divisioni militari territoriali, o dai comandanti delle piazze forti.

Le formazioni speciali differiscono dalle formazioni ordinarie nella composizione dei quadri, ai quali si provvede transitoriamente con chiamate parziali di ufficiali e di talune parti di classi; vengono poi in seguito regolarizzate colle chiamate ordinarie.

Disposizioni speciali.

61. I sottufficiali e gli altri militari di truppa provenienti dall'arma di cavalleria, dal treno di artiglieria e dal treno del genio ed ascritti alla milizia territoriale, saranno presi in forza come effettivi dallo stato maggiore del distretto fin dal tempo di pace, ed in caso di chiamata verranno coi medesimi costituiti i plotoni speciali per la requisizione dei quadrupedi, da impiegarsi nel modo prescritto dal più volte citato tomo III della *Istruzione per le formazioni di guerra*, ecc.

62. I distretti terranno nota dei sottufficiali ascritti alla milizia territoriale, idonei all'ufficio di scrivani, per sostituire nei rispettivi impieghi gli scrivani ed assistenti locali che sieno ufficiali di complemento o delle milizie, e, a seconda delle istruzioni e comunicazioni loro fatte dal rispettivo comando di corpo d'armata, disporranno perchè, all'atto della mobilitazione, detti sottufficiali raggiungano le loro destinazioni.

NB. Gli specchi annessi al presente decreto verranno pubblicati nel prossimo numero della Gazzetta Ufficiale.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti.*

Con deliberazioni del 5 settembre 1888:

D'Antonio Maria Giuseppa, vedova di Selvaggi Carlo o Gaetano, lire 340.
Armandolini Alessandro, capitano, lire 2251.
Blengino Giusta, vedova di Momo Giacinto, lire 442,33.
Rosi Fanny, vedova di Crova Pietro, lire 278,66.
Maderna Giuseppe, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60
Azzarone Michele, fuochista nei R. Equipaggi, lire 360.
Romano Felice, carabiniere, lire 460,80.
Cardelli Fedele, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Balestrieri Federico, tenente, lire 64.
Gaglio-Lamantia Vincenzo, vice cancelliere di Tribunale, lire 1706.
Cavazzocca Carlo, capitano, lire 2636.
Gironzi Rosa, vedova di Mondaini Giosuè e Mondaini Anna, Enrica, e Luigi, orfane del suddetto, lire 170,24.
Buttinoni Rosa, Luigia, Ester e Carlo, orfani di Francesco, lire 300.
Balestrieri Federico, tenente, lire 2084.
Agrati Giuseppe, maggiore, lire 2520.
Cernuschi Luigi, capitano, lire 2742.
Cavallari Alessandro, brigadiere nei carabinieri, lire 672.
Sarno Alessandro, tenente nei carabinieri, lire 1530.
Marino Luigi, sotto brigadiere di P. S., lire 900.
Cialdini Guido, console, lire 2383.
Spazzini Giuseppe, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Frutteri o Fruttieri Mattia, capo guardia carceraria, lire 672.
Spano Giuseppe, Girolama e Salvatore, orfani di Matteo, lire 96.
Gagliardi Maria Vincenza, figlia di Benedetto, lire 76,50.
Celentano Luigi, tenente nei carabinieri, lire 1516.
Nasia Umberto, figlio di Martino, lire 619,33.
Micheletti Vittorio, capitano, lire 2034.
Cattaneo Luigi, capo conduttore nelle ferrovie, indennità lire 3125.
A carico dello Stato, lire 2321,06.
A carico delle ferrovie A. I., lire 803,94.
Piscicelli Federico, capo commesso nel Dazio consumo, indennità lire 3555.
A carico dello Stato, lire 1450,50.
A carico del municipio di Napoli, lire 2104,50.
Messineo Carmelo, usciere nell'Amministrazione provinciale, indennità lire 2000.
Ghio Geronima, vedova di Massa Domenico, lire 855,33.
Lazzari Cesare, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 784.
Palladino Angelo, marinaro, lire 360.
Farinati Giovanni, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Bignami Luigi, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.

Regia Procura Generale presso la Corte d'appello di Genova

Si notifica che per parte degli eredi del già Conservatore delle Ipoteche in Finalborgo e poi in Oneglia, Aquarone Leonardo, vien domandato lo svincolo di L. 600 di rendita sul Debito Pubblico dello Stato a favore delle Regie finanze state vincolate nel 1863 in guarentigia di tutte quelle somme che eventualmente dovessero le medesime pagare al pubblico durante il 4 gennaio 1863 al 23 dicembre 1876.

Questo avviso si pubblica a mente e per gli effetti degli articoli 29 e 33 della legge 13 settembre 1874, n. 2079.

Genova, il 30 settembre 1888.

Il Procuratore Generale
G. Rossi

Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia

Avviso.

Rinnovazione dei certificati di rendita consolidata mista rimasti sprovvisti di cedole per la riscossione semestrale degli interessi.

Il Regio decreto 28 febbraio 1878, N. 4327 (Serie 2a), per l'esecuzione della legge 29 aprile 1877, N. 3790 (Serie 2a), che istituì le iscrizioni miste delle rendite del consolidato, prevedendo il caso che sia esaurita la serie di cedole per la riscossione semestrale degli interessi che viene rilasciata in unione ai certificati, dispone all'art. 5 che siano consegnati altri certificati muniti di nuove cedole al titolare o a chi ne abbia da lui ricevuto mandato o delegazione, contro restituzione dei certificati precedenti.

Colla scadenza della cedola semestrale al 1° ottobre prossimo venturo pel consolidato 3 per cento e al 1° gennaio 1889 pel consolidato 5 per cento, compiendosi il primo decennio della istituzione della rendita mista, si verifica per la prima volta il caso previsto dal precitato art. 5° del Regio decreto 28 febbraio 1878; cioè: si esaurisce la serie di cedole dei certificati di rendita mista emessi per i due consolidati 3 e 5 per cento con godimento dal 1° ottobre 1878 e dal 1° gennaio 1879, e mano a mano alla scadenza dei semestri successivi si verificherà l'esaurimento della serie di cedole rilasciata in unione ai certificati emessi col godimento dei semestri rispettivamente posteriori al 1° ottobre 1878 ed al 1° gennaio 1879.

La rinnovazione dei certificati di rendita mista, prescritta dal detto art. 5° del Regio decreto 28 febbraio 1878 a cominciare dal 1° ottobre prossimo venturo, divenendo pertanto una operazione ordinaria del servizio del Debito pubblico, si avverte chi possa avervi interesse che furono stabilite le seguenti norme alle quali le Intendenze di finanza dovranno uniformarsi nella trattazione delle dimande che loro verranno presentate per l'operazione medesima.

Le domande per la semplice rinnovazione dei certificati di rendita mista del consolidato esauriti di cedole e le ricevute a bollettario che si rilasciano alla presentazione delle domande stesse sono esenti dal bollo e dalla tassa di concessione governativa in forza degli articoli 1 (lettera *d*) e 2 del Regio decreto 26 gennaio 1882, N. 621 (Serie 3a), confermati dall'art. 21 (lettera *d*) della legge 14 luglio 1887, N. 4702 (Serie 3a).

Le domande debbono essere fatte dai titolari dei certificati da rinnovarsi, o da un loro mandatario munito di procura fatta per atto pubblico notarile, od anche per scrittura privata colla firma del mandante autenticata da notaio ai termini dell'art. 1323 del Codice civile e colla firma del notaio legalizzata dal presidente del Tribunale civile.

Il titolare del certificato da rinnovarsi può nella domanda delegare la consegna del nuovo certificato ad altra persona, della quale dovrà indicare il nome, cognome e nome del padre.

La firma del richiedente sulla domanda deve essere autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato per accertare l'identità del richiedente stesso, e la firma del primo legalizzata dal presidente del Tribunale civile e quella del secondo dal presidente della Camera di commercio

In mancanza di tale autenticazione la consegna dei nuovi certificati emessi non si fa se non mediante ricevuta munita di firma autenticata come sopra.

Non sono da accettarsi per la semplice rinnovazione i certificati di rendita mista che siano attergati di dichiarazioni di cessione o di tramutamento perchè i medesimi non possono semplicemente essere rinnovati, ma debbono invece essere o trasferiti, o tramutati, a seconda delle dichiarazioni di cui sono attergati e quindi la loro traslazione od il loro tramutamento debbono essere chiesti ed eseguiti nelle forme ordinarie.

Così dicasi per quei certificati di rendita mista rimasti privi di cedole dei quali fosse chiesta la conversione in iscrizioni nominative o il trasferimento ad altro nome o il tramutamento al portatore. Anche queste operazioni debbono essere chieste ed eseguite nelle forme ordinarie.

Se poi dalla domanda o dai documenti che fossero esibiti a corredo di essa venga a risultare che il titolare della iscrizione ha perduta la facoltà di disporre liberamente dei suoi beni per essere stato interdetto od inabilitato, o per essere, se donna, passata a marito, non potrà più in tal caso eseguirsi la semplice rinnovazione dei titoli, ma si dovrà nei modi di regola chiedere, a seconda dei casi, dal titolare o dal suo legittimo rappresentante, la conversione degli stessi in iscrizione nominativa e ciò in conseguenza di quanto dispone l'art. 2 della legge succitata del 29 aprile 1877.

I certificati che portassero attergate dichiarazioni di cessione in cui si fosse lasciata in bianco la designazione del cessionario, o dichiarazione di tramutamento in cui fosse lasciata in bianco la designazione della persona incaricata del ritiramento delle cartelle, o fossero muniti di firma del titolare autenticata, ma non preceduta dalla compiuta dichiarazione di cessione o di tramutamento, non debbono del pari essere ricevuti per la semplice rinnovazione se prima non siansi dallo esibitore annullate le firme, le dichiarazioni e le autentiche mediante linee che lascino ancora leggere ciò che vi era scritto.

Finalmente non sono da ammettersi alla rinnovazione i certificati prima che si sia verificata la scadenza dell'ultima cedola semestrale della serie rilasciata in unione ai certificati medesimi ancorchè essi venissero presentati sprovvisti di cedole per essere queste state staccate in precedenza alla loro maturazione.

Riescirà agevole il riconoscere se i certificati che loro vengono esibiti per la rinnovazione siano realmente esauriti nella serie di cedole, in quanto che nel corpo del titolo e precisamente nell'ultima linea delle leggende trovasi indicata la scadenza dell'ultima cedola della serie rilasciate in unione ad ogni singolo certificato.

L'art. 2 della surricordata legge 29 aprile 1877, N. 3790 (Serie 2a) che istituisce le iscrizioni di rendita mista consolidata, quando sia intervenuta opposizione sulle iscrizioni medesime nei casi contemplati dall'art. 30 della legge 10 luglio 1861, N 94, nei quali esse vi sono soggette, ammette che, adempiute le formalità dalla legge prescritte, sia accesa una iscrizione provvisoria e sia rilasciato all'opponente il relativo certificato provvisorio comprovante il diritto che gli spetta sopra il titolo nuovo il quale però non può essere emesso se non dopo che sia esaurita la serie delle cedole annessa al titolo rappresentante l'iscrizione sulla quale è caduta la opposizione.

La commutazione dei certificati provvisori in certificati di rendita è prevista dall'art. 13 del Regio decreto succitato del 28 febbraio 1878, N. 4327 (Serie 2a) e presentandosi quei certificati provvisori per la loro commutazione si osservano le stesse formalità e si tengono presenti le medesime avvertenze sopra indicate. Se i certificati provvisori siano maturi alla loro commutazione in certificati definitivi; cioè se siasi per essi verificata la condizione stabilita dalla legge di essere esaurita la serie di cedole annessa ai titoli rappresentanti le iscrizioni sulle quali sia avvenuta opposizione, si può agevolmente riconoscere dallo stesso certificato provvisorio sul quale è indicato il semestre in cui tale esaurimento viene a verificarsi.

Avvenendo che la presentazione dei certificati di rendita mista da rinnovarsi o dei certificati provvisori da commutarsi sia fatta dopo scaduti uno o più semestri dall'esaurimento della serie di cedole, non potendosi rilasciare i certificati nuovi se non colla decorrenza del godimento del semestre corrente, al pagamento dei semestri trascorsi nel frattempo tra la scadenza dell'ultima cedola che era annessa ai certificati esauriti e la decorrenza dei certificati nuovi verrà provveduto con buoni di cassa.

Roma, 25 settembre 1888.

(*Si pregano le Direzioni degli altri periodici di voler riprodurre il presente avviso*). 2

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 674088 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 60 al nome di Tedaldi Paola, fu Luigi, minore, sotto la tutela di Botti Luigi, domiciliato in Asti, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tedaldi Paolo, fu Luigi, minore, sotto la tutela di Botti Luigi, domiciliato in Asti, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 10 novembre 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione).*

Si dichiara lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Massa, in data 4 novembre 1887, col n. 42 d'ordine e nn. 1038-3454 di protocollo e di posizione, pel deposito di numero quattro cartelle al portatore della complessiva rendita di lire 75 fatto da Montali Cesare di Pietro.

Si diffida, a termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, sarà consegnato all'incaricato signor Perfetti Francesco fu Gio: Battista il titolo della suddetta rendita, già resa nominativa a favore del predetto signor Montali Cesare, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, 10 novembre 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Scambio delle corrispondenze e dei pacchi coi possedimenti italiani nel Mar Rosso.

A cominciare dal 14 corrente le corrispondenze dell'Italia pei possedimenti italiani nel Mar Rosso saranno spedite normalmente da Napoli alle 7,30 sera di ogni mercoledì e da Messina alle 4 sera di ogni giovedì a mezzo del piroscafo della Navigazione generale italiana (linea VI Egitto) il quale giungerà d'ora innanzi ad Alessandria il lunedì a mezzogiorno.

Da Alessandria le corrispondenze anzidette proseguiranno per ferrovia fino a Suez, ove saranno imbarcate sul piroscafo italiano della linea del Mar Rosso (VI *bis*) per arrivare a Massaua la sera del sabato e ad Assab il martedì successivo.

Le corrispondenze dai citati possedimenti per l'Italia partiranno da Assab ogni venerdì a mezzogiorno e da Massaua alle 8 mattina del seguente lunedì, e cogli stessi mezzi e per la medesima via adottata per l'andata, arriveranno a Messina alle 3 mattina del mercoledì della successiva settimana ed a Napoli alle 6 mattina del giovedì in coincidenza col treno 2, che arriva a Roma alle 2,20 sera.

Nessuna modificazione è introdotta nel servizio dei pacchi postali tanto originari quanto a destinazione dei possedimenti italiani nel Mar Rosso.

I detti pacchi avranno corso normale a mezzo del servizio combinato, fra il piroscafo italiano della linea I (Indie) ed il piroscafo del Mar Rosso (Linea VI *bis*). Le partenze da Napoli si verificheranno ogni venti giorni a cominciare dal 21 novembre corrente e gli arrivi a Napoli avranno luogo approssimativamente anche ogni venti giorni a datare dal 28 novembre.

Indipendentemente dai servizi sopraccennati l'Amministrazione delle Poste, per lo invio delle corrispondenze e dei pacchi anzidetti si servirà pure, quando lo ravvisi conveniente, dei piroscafi noleggiati dal R. Governo in partenza da Napoli.

Roma, addì 13 novembre 1888.

Il Direttore Generale: TANTESIO.

(Gli altri giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso).

CONCORSI

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL' AGRICOLTURA

Avviso di concorso a due posti di professore straordinario nella R. Scuola superiore di agricoltura in Milano.

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'art. 16 della legge 6 giugno 1885, N. 3141;

Decreta:

È aperto il concorso, per titoli, a due posti di professore straordinario nella Regia Scuola superiore di agricoltura in Milano, uno per l'insegnamento dell'*economia rurale, contabilità ed estimo rurale*, con l'annuo stipendio di lire 3500; l'altro per l'insegnamento della *viticoltura, della pomologia e della orticoltura*, con lo stipendio annuo di lire 3000.

I concorrenti dovranno produrre la loro domanda (in carta da bollo da lire una) al Ministero di agricoltura, industria e commercio non più tardi del dì 30 novembre 1888, con la indicazione dell'insegnamento al quale aspirano, corredandola de' seguenti documenti;

a) titoli ed opere stampate, dimostranti la coltura scientifica e la carriera percorsa nell'insegnamento;

b) atto di nascita legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di adempimento all'obbligo di leva;

e) certificato d'immunità penale (di data recente);

f) certificato di buona condotta (di data recente e legalizzato).

A tenore dell'art. 16 della legge 6 giugno suddetta, sono applicabili al personale della Regia Scuola superiore di agricoltura in Milano le disposizioni della legge 14 aprile 1864, N. 1731, sulle pensioni civili, e l'art. 72 della legge 13 novembre 1859, N. 3725, riguardante l'aumento quinquennale degli stipendi.

Roma, 10 novembre 1888.

Il Direttore generale dell'agricoltura
N. Miraglia.

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL MATERIALE

Notificazione *per l'apertura di un esame di concorso per alcuni posti di ingegnere nel Corpo del genio navale.*

Si previene il pubblico che il giorno 19 giugno 1889 avranno principio in Roma, presso il Ministero della marina ed innanzi a speciale Commissione, gli esami di concorso per l'ammissione nel Corpo del genio navale di sei ingegneri di 2ª classe, grado militare, che corrisponde a quello di tenente nel R. esercito, ed al quale è annesso l'annuo stipendio di lire 2400.

La nomina sarà conferita di diritto ai sei concorrenti che avranno riportato i più elevati numeri di punti purchè questi superino la media che è indicata per l'idoneità nelle norme qui appresso esposte. Seguito il concorso e fatta la scelta per i sei posti di ingegnere di 2ª classe, non sarà tenuto conto degli altri concorrenti, ancorchè essi siano risultati idonei, nè questi potranno aspirare a nomine posteriori, salvo che concorrano novellamente ed ottengano la scelta.

Le condizioni richieste per essere ammessi agli esami sono:

1. Essere per nascita o per naturalizzazione regnicolo;

2. Avere ottenuta la laurea d'ingegnere in una delle Università o in uno degli Istituti superiori d'insegnamento del Regno, oppure avere il grado di guardia-marina o di sottocapo macchinista della R. marina;

3. Provare mediante il certificato di laurea di avere riportato

negli esami non meno di 75 punti su 100 di classificazione nelle materie scientifiche principali;

4. Essere nati nel 1862 o dopo;

5. Essere celibi ovvero trovarsi in grado di soddisfare le prescrizioni della legge 31 luglio 1871, N. 393, sui matrimoni degli ufficiali;

6. Presentare il certificato di moralità rilasciato dal Sindaco del comune ove il candidato ha domicilio ed il certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e correzionale nella giurisdizione del quale quel domicilio si trova;

7. Avere attitudine fisica al servizio militare marittimo, fatto che sarà accertato mediante visita sanitaria alla quale gli aspiranti saranno sottoposti alla presenza della Commissione esaminatrice prima di dare principio agli esami;

8. Certificato di esito di leva.

Le disposizioni contenute nei comma 1, 3, 5, 6 e 8 non si applicano agli aspiranti che sono ufficiali della R. marina.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande in carta bollata da una lira, con l'indicazione del proprio domicilio e corredate da documenti che provino il possesso dei necessari requisiti, non più tardi del giorno 1° maggio 1889 al Ministero della marina (Direzione generale del materiale, divisione 4ª).

Verificata la regolarità delle domande e dei documenti, gli aspiranti saranno invitati con lettera, diretta al loro domicilio, a presentarsi agli esami.

Il Ministero si riserba il diritto di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Norme.

L'esame di concorso comprenderà una prova orale, una scritta ed una di disegno.

La prova orale si aggirerà sulla meccanica applicata, e sulla fisica tecnologica.

Sulla meccanica applicata il candidato dovrà rispondere a due tesi a sua scelta su tre tirate a sorte tra quelle contenute nel programma, una per ciascuna delle parti nelle quali è diviso, cioè: Scienza delle macchine — Resistenza dei materiali — Idraulica e motori idraulici.

Sulla fisica tecnologica il candidato dovrà rispondere ad una tesi a sua scelta su due tirate a sorte. Qualora poi la Commissione lo crederà opportuno, dovrà svolgere tutte due le tesi tirate.

La prova scritta consisterà: 1° in un problema di meccanica applicata dato dalla Commissione esaminatrice e svolto seduta stante; 2° in un saggio di traduzione dall'italiano in francese, in inglese o in tedesco.

La prova di disegno si farà con un disegno industriale ed uno semplice di ornato eseguiti seduta stante.

Il numero massimo dei punti per ciascuna materia è 20. Il candidato per essere dichiarato idoneo dovrà conseguire per ciascuna materia un numero medio di punti maggiore di 10.

I concorrenti che non avranno ottenuto l'idoneità in una delle materie, non saranno ammessi a continuare l'esame.

Il candidato potrà dar saggio sulle lingue estere, sopra menzionate, a volontà. La votazione sarà però sempre complessiva.

I punti ottenuti in ciascuna materia saranno moltiplicati per il coefficiente appresso indicato, il quale determina l'importanza della materia.

Meccanica applicata . .	coefficiente	3
Fisica tecnologica . .	id.	3
Lingue estere	id.	1
Disegno industriale di ornato.	id.	2.

La votazione avrà luogo per ciascuna materia col metodo delle schede segrete. Essa sarà preceduta da quella sulla idoneità.

La Commissione esaminatrice riferirà circa i risultati dell'esame con un processo verbale, al quale sarà allegato un quadro indicante i punti ottenuti dai candidati nelle singole materie.

PROGRAMMI.

Meccanica applicata.

PARTE I. — *Scienza delle macchine.*

1. Trasformazione di movimenti, troclee, taglie, cuneo, ruote di flessione dentate, braccio oscillante semplice e composto, bilanciere, parallelogramma di Watt, verghe coniugate a pendolo, manovelle, eccentrici, boccioli a palmole, trasmissione per correggе e telo-dinamiche.

2. Resistenze passive, attrito, rigidezza delle funi, e delle catene.

3. Lavoro meccanico, varie unità di misura del lavoro meccanico, dinamometri, e dinamometrografi, freno dinamometrico, indicatori di pressione — Valutazione del lavoro meccanico dei motori, delle macchine e valutazione della quantità d'azione assorbita dall'attrito.

4. Lavoro meccanico che si trasmette nelle varie trasformazioni di movimento. Lavoro perduto per le resistenze passive — Equazione generale delle macchine in moto dedotta dal principio delle forze vive, e principali conseguenze che se ne deducono.

5. Organi moderatori, e regolatori, regolatori di accumulazione, regolatori della potenza e regolatori della resistenza. — Teoria dinamica dei volanti, regolatori a forza centrifuga e loro classificazione, freni delle macchine.

6. Macchine idrofore — Ruote idrofore trombe e stantuffo, centrifughe e rotative — Arieti, iniettori e pulsometri.

7. Macchine pneumofore — Ventilatori — Impiego industriale dell'aria compressa. — Compressori e macchine ad aria compressa.

PARTE II. — *Resistenza dei materiali.*

1. Nozioni fondamentali sull'elasticità dei corpi solidi.

2. Resistenza dei solidi all'allungamento ed alla compressione. — Influenza del peso del corpo sull'allungamento e sull'accorciamento.

3. Resistenza dei solidi alla flessione, ed alla torsione — Flessione prodotta nei solidi rettilinei da forze parallele ai loro assi.

4. Curve d'equilibrio dei solidi diversamente situati orizzontalmente e gravati — Formola Clapeyron — Prismi posti verticalmente e gravati da un peso.

5. Trave a fibra media rettilinea ed a sezione costante incastrata ad una estremità, e caricata di peso all'altra, caricata di pesi uniformemente ripartiti su tutta la sua lunghezza e infine caricata simultaneamente in entrambe le maniere.

Trave appoggiata a due estremi e caricata nel mezzo, ovvero con pesi distribuiti uniformemente su tutta la lunghezza, o in tutti due i modi.

Trave incastrata alle due estremità caricata di un peso nel mezzo e di pesi uniformemente ripartiti in tutta la sua lunghezza.

6. Travi a fibra media rettilinea riposante sopra più di due appoggi — Teorema di Bertot — Teorema di Schwedler — Applicazione al caso di tre campate.

7. Sistemi articolati, articolazione cilindrica, articolazione sferica — Poligono a lati rigidi — Incavallatura semplice — Momenti d'inflessione — Sforzi di taglio, nei punti di appoggio di un membro di un'incavallatura quando i punti di appoggio sono equidistanti, ed il loro carico è uniformemente ripartito su tutta la lunghezza.

8. Travi a reticolo — Determinazione della loro stabilità per mezzo di costruzioni grafiche con le quali si ottiene la tensione dei singoli membri — Formole colle quali si può calcolare la tensione di ciascun membro.

9. Lavoro necessario per la deformazione di un solido, resistenza viva alla trazione e compressione, alla flessione, e alla torsione.

PARTE III. — *Idraulica e motori idraulici.*

1. Moto permanente dei liquidi — Teorema di Bernoulli, tenendo conto della viscosità dei fluidi, e conseguenze che se ne deducono.

2. Moto dell'acqua, nei vasi semplici e composti — Efflusso da luci sottili scolpite in pareti sottili e grosse, o da luci minute di tubi aggiunti — Stramazzi o scaricatori a fior d'acqua.

3. Forza ritardatrice che si sviluppa nei liquidi in movimento.

4. Efflusso permanente dell'acqua nei tubi di condotta. Condotti semplici con diametro e portata tanto costanti che variabili — Teorema Dupuit.

5. Delle resistenze dei fluidi — Urto di una vena fluida — Urto di un fluido indefinito contro un corpo immerso, e resistenza d'un fluido indefinito contro un corpo che in esso si muove.

6. Motori idraulici, diverse specie di ruote idrauliche, turbine, e motori a stantuffo — Applicazione dell'acqua sotto alta pressione, accumulatori, ascensori, gru, torchi idraulici, ecc.

Fisica tecnologica.

PARTE UNICA.

1. Principio ed equazioni fondamentali di termo-dinamica, misura del lavoro meccanico e del calore — Trasformazione reciproca del lavoro meccanico e del calore — Principio di Mayer.

2. Proprietà dei gaz perfetti e dei gaz reali — Equazione caratteristica — Linee isotermiche, isodinamiche e proprietà dei vapori sopra riscaldati.

3. Macchine termiche — Macchina ideale a vapore con ciclo Carnot — Macchine reali a vapore.

4. Trasmissione del calore — Trasmissione tra fluidi stagnanti — Conduttività interna ed esterna, coefficienti di trasmissione, confronto fra i diversi sistemi di trasmissione.

5. Movimento dei fluidi aeriformi — Equazioni del moto e della continuità, efflusso dei gaz — Moto in condotti — Dati pratici e regole pel calcolo delle resistenze passive.

6. Combustibili — Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione — Dei prodotti della combustione — Potere calorifero ed evaporante dei combustibili — Effetto pirometrico dei combustibili — Potere irradiante — Metodi industriali per le misure delle alte temperature.

7. Fornelli per combustibili solidi, liquidi e gassosi — Gassogeni — Rigeneratore del calore — Principali tipi di forni.

8. Magnetismo — Potenziale o momento magnetico — Magneti permanenti — Elettro-magneti — Potenziale elettrico — Corrente elettrica — Leggi di Ohm e di Youle — Correnti derivate.

9. Unità elettriche — Sistema elettrostatico di misure assolute, sistema elettro-magnetico — Unità pratiche e tecniche — Strumenti e metodi di misura delle grandezze elettriche — Galvanometri, elettrodinamometri, voltometri — Misura delle intensità delle correnti, quantità di elettricità, capacità elettriche, forze elettromotrici e differenze di potenziale, resistenze, energie elettriche.

10. Diverse specie di pile, pile idro-elettriche, diverse maniere di associare le coppie delle pile — Potenze e rendimento delle pile — Pile termo-elettriche.

11. Pile secondarie ed accumulatori — Teoria dell'accumulatore Plantè — Accumulatore di altri sistemi — Carica e scarica e rendimento di un accumulatore.

12. Macchine magneto e dinamo-elettriche — Loro proprietà — Macchine a corrente continua — Rendimento elettrico — Rendimento industriale — Macchine dinamo a corrente alternata.

Macchine dinamo-elettriche considerate come motori industriali — Trasporto elettrico dell'energia — Confronto con altri modi di trasporto.

13. Distribuzione dell'energia elettrica — Trasformatori e generatori secondarii — Regolatori e contatori.

14. Illuminazione elettrica — Lampade ad arco voltaico, e ad incandescenza — Diversi tipi di lampade in uso — Lavoro delle lampade — Regolatore delle lampade — Rendimento luminoso — Metodo e apparecchi fotometrici.

Roma, addì 5 novembre 1888.

Il Direttore generale
G. Pucci.

2

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 13 Novembre 1888

Presidenza del Presidente Farini.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

VERGA C., segretario, legge il verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Comunicasi un sunto di petizioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia » (N. 96).

MAJORANA-CALATABIANO osserva che, meno uno dei precedenti oratori, tutti gli altri hanno convenuto della bontà dei principi del progetto di nuovo Codice.

Non può disconvenirsi che qui si tratta di pieni poteri. Beninteso che i pieni poteri nel regime rappresentativo non sono mai assoluti.

Quale sarà il nuovo Codice, non si sa con esattezza. Sarà quello proposto dal ministro; sarà quello della Commissione che lo coordinerà; sarà un Codice informato un po' ai principi del ministro, un po' a quelli della Commissione?

Discutere i principi del progetto non serve. Meglio è fare talune speciali osservazioni.

Parla della retroattività come è ammessa nel progetto e delle obiezioni che il concetto della retroattività ha sollevate.

Dichiara che applicherebbe la retroattività in un senso molto più ristretto di quel che non sia stabilito nel progetto.

Richiama l'attenzione del ministro sull'inconveniente di andare mano mano applicando il principio di grazia ai condannati.

Un'altra osservazione generale fa relativamente al concetto della unificazione. Nessuno si oppone e può opporsi ad un tale concetto; ma crede doversene temperare i modi di applicazione per riguardo alle difficoltà cui si troveranno esposte le diverse regioni d'Italia, a seconda delle differenti legislazioni che in esse ebbero finora vigore.

Finchè si tratta di estendere delle disposizioni miti com'è quella della soppressione della pena di morte, tutto va bene. Ma quando si tratta di estendere delle disposizioni più gravose, come sono quelle che unificano il sistema penitenziario, allora la cosa muta.

Sembragli che l'onor. Zanardelli dovrebbe pensare a ciò molto seriamente.

Dubita che il sistema della reclusione cellulare perpetua possa egualmente corrispondere in tutte le parti d'Italia.

Così vi sono azioni che in alcune regioni non erano finora considerate come reati e che quinci innanzi lo saranno. Tali sono, ad esempio, l'incesto, l'adulterio in condizione di separazione, lo spergiuro, il falso in materia civile.

Giudica parimenti grave che il progetto di Codice unico crei alcune figure assolutamente nuove di reati, come quella dell'eccitamento all'odio di classe.

Parla del sistema penale, dichiarandosi quasi interamente d'accordo col progetto, ma osservando tuttavia che con esso si dà il minimo possibile di guarentigie.

Accenna particolarmente parecchi articoli e capoversi di articoli che desidererebbe di vedere modificati o conservati in materia di pene.

Del sistema penitenziario dice che, trattandosi di un nuovo esperimento e di un grande paese svariato per indole e per tradizioni, dovrà procedersi con gran cautela nelle applicazioni.

Sostiene che debba lasciarsi sussistere l'alternativa della detenzione e della reclusione.

Circa la recidiva, opina che le disposizioni sancite nel progetto di

nuovo Codice possano produrre conseguenze intollerabili. Crede assolutamente necessario determinare un limite, oltre il quale non possa operarsi il cumulo delle pene.

Nei reati che concernono la proprietà vorrebbe che a determinarli fosse stabilito sempre un limite di valore, e non che si adoperassero locuzioni vaghe come quelle di lieve valore e simili.

Riguardo all'imputabilità, accetta in massima la formola proposta dalla maggiorenza della Commissione. Accenna tuttavia a parecchi articoli relativi a questa materia, i quali, secondo il suo giudizio, devono essere modificati.

Fa notare la troppo poca determinatezza degli articoli del progetto di Codice che si riferiscono a fatti diretti a sovvertire l'unità, integrità ed indipendenza dello Stato.

Riguardo al libro III del progetto, dice che già la relazione dell'on. Puccioni constata la necessità di modificare alcune delle disposizioni che esso contiene e di mutarne le intitolazioni di alcuni capi.

Ringrazia la Commissione di avere tenuto conto di talune avvertenze e proposte fatte dall'oratore nel di lei seno.

Conchiude affrettando il momento in cui deporrà nell'urna un voto, inteso, oltre che ad approvare il progetto, a rendere omaggio alla energia, al buon volere, alle nobili intenzioni dell'onorevole ministro.

MOLESCHOTT si compiace che col progetto del Codice si tuteli il principio della giustizia, senza inutilmente minacciare.

Accenna alla nessuna necessità della pena di morte.

La pena di morte si risolve con questa frase sola: meglio mille assassini resi innocui nelle carceri, che un supplizio ingiusto che ribella le coscienze oneste.

Si rallegra cogli oratori del Senato, perchè dall'udirli ha avuto la convinzione che la causa dell'abolizione della pena di morte è vinta, e si rallegra col ministro guardasigilli che potrà dare il suo nome a questo Codice.

Parla degli abusi dei ministri dei culti e dice che bisogna distinguere il clero dai preti; che di questi, presi singolarmente, ve ne hanno di stimabilissimi.

Reputa essere bisogno assoluto della patria che esista un Codice il quale preveda e contempli le mancanze di tutti.

Nessuno dubita che vi sia nel Codice militare una misura che punisca il soldato che non fa il suo dovere. E, allora, perchè i dubiterà che vi debba essere un Codice che punisca il ministro del culto che manchi al suo dovere?

Osserva essere purtroppo vero che serpeggia un veleno che è più funesto del cavallo di Troja.

Afferma, illustrando con fatti, che vi sono ministri del culto, i quali profittano del pulpito per stillare nelle menti e nei cuori del popolo l'odio contro la patria.

Si rammenta del primo dolore subìto nella sua vita politica quando il ministro Mancini fu sconfitto in Senato per un suo progetto sopra questa materia.

Al senatore Fusco risponde che ogni vero è discutibile; un solo vero non è discutibile: la patria. (Segni di approvazione).

Ringrazia il senatore Massarani del cortese pensiero avuto di mandare un saluto all'illustre Mancini che certo segue con pensiero più forte delle sue sofferenze la discussione che sta facendo e il voto che sarà per dare il Senato.

Si rallegra col senatore Massarani e col senatore Lampertico dell'omaggio reso alla scienza dell'antropologia criminale.

Rileva l'osservazione fatta dal senatore Lampertico che se l'antropologia criminale è nel vero, non basterebbe fare ritocchi, ma converrebbe addirittura rifare il Codice penale.

Non è d'accordo col senatore Lampertico in questo concetto.

Crede impossibile di svellere la mala pianta del delitto, perchè occorrerebbe distruggere in un tratto intiere generazioni, mentrechè il diritto e la legge non possono rinnovellarsi, come non può rinnovellarsi l'organismo umano, che a frammenti.

Osserva che la scuola di antropologia criminale non è così nuova come i suoi ardimenti. L'antropologia con predilezione mette in rilievo tutto ciò che è marchio di natura. Ciò è dovuto alla prevalenza che per tanto tempo ha avuto il concetto astratto dell'imperativo categorico.

Esprime ammirazione agli illustri Lombroso, Ferri e Garofalo, che vanno con coraggio seminando le teorie dell'antropologia criminale. E si permette di lodare cotesti scienziati viventi che daranno larga messe di risultati ai nostri posteri.

Voterà il Codice, lieto di veder sorgere un monumento di senno italiano, un diritto che s'ispira a tanta liberalità da vincere la forza, così ricco d'idee da dominare la materia, questa stessa materia dalla quale pure escono le idee. (Approvazioni).

RIBERI, dopo il discorso del senatore Moleschott, dichiara di prendere la parola con trepidazione. Si limiterà ad alcune semplici osservazioni pratiche e ad esprimere alcuni desideri.

Voterà il nuovo Codice, come cittadino italiano, per omaggio al concetto unificativo; lo voterà come giurista, per rispetto ai grandi penalisti che lo prepararono; lo voterà per piena fiducia nell'onorevole guardasigilli. Le modificazioni che intende proporre non intaccano in alcuna guisa la economia generale del progetto.

Parla della latitudine lasciata ai giudici nella applicazione delle pene, in rapporto colla istituzione della giuria.

Esamina ampiamente questo tema citando le opinioni di molti chiari giureconsulti, per argomentare dei pericoli che possono venire dalla troppa ampiezza di questa latitudine lasciata al magistrato.

Non intende affatto sostenere che vi debbano essere pene fisse. Ma prega il guardasigilli di studiare se non sia il caso di diminuire questa latitudine, stabilendo, se non altro, che nella applicazione della pena, quando vi sieno circostanze che modificano la criminalità intrinseca del fatto, il giudice debba partire dalla media dei limiti estremi che gli sono conceduti.

Combatte il principio della morte civile; sostiene doversi mantenere al condannato all'ergastolo il diritto di testare. Desidera che, se non altro, al condannato si lasci facoltà di disporre a favore dei figli e dei congiunti, esclusi gli estranei ed i complici.

Esprime il dubbio se col progetto di nuovo Codice sia o no considerato come truffa a danno di un primo compratore il fatto di chi rivenda lo stesso oggetto ad un secondo.

Fa altre osservazioni e raccomandazioni intorno al falso testamento olografo ed intorno alla materia della diffamazione e dell'ingiuria.

Riguardo alla diffamazione, conviene che le pene per i diffamatori di professione debbano essere severissime, sempre a condizione che sia manifestamente ed indiscutibilmente accertato il dolo.

Conchiude dichiarando che, anche se nessuna delle modificazioni da lui proposte venisse adottata, egli voterà egualmente il Codice, perchè sembragli che in questa materia il concetto della unificazione sovrasti ad ogni altro. (Bene).

DEODATI accetta il Codice perchè stabilisce un sistema e fissa dei principi.

Dice che la relazione prova la bontà e l'eccellenza del Codice che bene ha meritato gli elogi di tanti senatori.

Plaude particolarmente il senatore Lampertico per il modo specialissimo col quale ha considerato il Codice sotto specialissimi aspetti e in guisa tale da dileguare anche gli ultimi dubbi che nell'oratore erano rimasti.

Ringrazia il Senato dell'alto onore fattogli di associare il suo nome a quella falange di dotti che compongono la Commissione senatoria al cui studio venne sottoposto il Codice.

Pur rispettoso delle maggioranze, memore però della benevolenza altra volta trovata nel Senato, si permette di esporre alcune osservazioni che possano rendere, se è possibile, il Codice ancor più bello di quello che è.

Anzitutto tróva una nota disarmonica nel Codice nelle disposizioni circa gli abusi dei ministri dei culti.

Di fronte ai pregi di mitezza e di progresso scientifico che tutti plaudono, di fronte ai concetti liberali che nel medesimo si trovano applicati, le disposizioni circa gli abusi dei ministri dei culti gli sembrano disposizioni eccezionali. E perchè eccezionali e ispirate a giacobinismo, all'oratore non riescono simpatiche quelle disposizioni.

Si associa ai concetti di libertà come mezzo di governo espressi dal senatore Corte e già condivisi col compianto ed illustre Varè.

Raccomanda al guardasigilli di riprendere in esame la questione e di vedere se non si possa non turbare l'armonia del Codice in questa parte.

Rammenta le disposizioni delle leggi inglesi circa l'Irlanda. In quelle leggi, malgrado la delicata posizione dell'Inghilterra rispetto al clero cattolico, non vi è una sola disposizione che riguardi i ministri dei culti.

Parla poi di due anacronismi che trova nel Codice.

Anzitutto crede un anacronismo l'obbligare i coniugi separati a conservare la fedeltà.

Riconosce che, in permanenza di consorzio, l'adulterio non può non essere considerato un reato. Ma, quando gli sposi sono separati, si domanda: in nome di quale diritto si può richiedere la conservazione della fedeltà? Lo si potrà domandare esclusivamente in nome della moralità e della virtù.

Osserva che siffatta imposizione di fedeltà può considerarsi come una violenza alla natura umana, ed il Codice non può e non deve imporre delle violenze alla natura quando non sono necessarie.

Osserva che il più spiccato progresso nella scienza penale è stato quello di separare il peccato dal reato. Ora, il marito, separato dalla moglie, potrà commettere un peccato, ma non commette un reato. E per una freddura simile il Codice evita di segnare, come pur potrebbe, un vero progresso.

Nè vale il dire che l'obbligo della fedeltà è preordinato al concetto, che la separazione può finire con una riconciliazione espressa e tacita perchè nell'amplesso della riconciliazione potrebbe chiudersi quasi come un'indulgenza plenaria la brutta parentesi del periodo di separazione con tutti i suoi incidenti. (Si ride).

Enumera i danni, le conseguenze, i ricatti cui hanno sempre dato o possono dare luogo disposizioni che considerino reato quello di cui trattasi.

Esorta il ministro guardasigilli a togliere quest'inciso dal Codice, ad eliminare questo anacronismo.

L'altro anacronismo di cui parla l'oratore si riferisce al duello. Cita la definizione fatta da Paulo Fambri del duello: « Il duello è la soluzione armata di una contesa che non potè essere risoluta da un giurì d'onore ».

Crede che per evitare tanta confusione che produce questa materia, meglio varrebbe togliere del tutto dal Codice il titolo del duello.

Cita la legislazione inglese e francese in materia del duello e ne fa la esposizione storica.

Preferisce tali legislazioni le quali sono informate al principio che il duello incruento non sia passibile di pena, mentre il duello seguito da ferite o da morte si ragguaglia ai reati contro le persone.

Constata come il duello venga facendosi sempre più raro e come, sia col sistema mite, sia col sistema rigoroso, per la maggior parte dei casi è un reato che va impunito.

Osserva che tutti sono unanimi nel considerare il duello un avanzo di barbarie, un pregiudizio antisociale.

L'oratore è convinto che se il legislatore vuol concorrere a far sparire lentamente il duello non deve accordargli la cittadinanza nel Codice e crede che lo sprezzante silenzio nel Codice francese valga più che il suo riconoscimento proposto nel Codice nostro per raggiungere l'intento di farlo scomparire dalle abitudini.

Cita il libro del generale Angelini, *Codice della cavalleria*, e ne legge alcune frasi che stigmatizzano il duello e le sue conseguenze.

Dice che la legge non può occuparsi di quei casi rarissimi, quasi unici, in intieri periodi che sono stati accennati dal senatore Pierantoni. Nei casi ordinari il duello è un assassinio simulato nel quale è difficile distinguere chi sia il più colpevole.

Osserva essere una contraddizione il volere che, per la qualifica della nobiltà del duello, ci siano i testimoni, e poi il voler punire i testimoni stessi.

Inserire e disciplinare il duello nel Codice, significa transigere colla superstizione.

Osserva che nell'ordine militare tutto è eccezionale e che per la funzione che esso esercita vi si deve riconoscere una classe a parte. Nell'ordine militare sia pure esagerato il culto d'onore e si pratichi pure il duello; anche per questo che nell'ordine militare si può istituire, come in Prussia nel 1844, la Corte d'onore, perchè i militari riconoscono l'ubbidienza.

Anche l'oratore fa un appello al ministro della guerra perchè faccia un regolamento che proibisca agli ufficiali di fare da testimoni nei duelli fra civili, e ritiene che una simile disposizione porterebbe i più salutari effetti.

Conchiude facendo appello all'antica amicizia e stima che lo lega al ministro guardasigilli perchè vegga di togliere dal Codice la disarmonia e gli anacronismi indicati, accrescendo così di una novella fronda la corona di alloro che gli cingerà il capo per la promulgazione del nuovo Codice penale. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani.

La seduta è levata alle ore 6 1/2.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 13 novembre 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Svolgimento di una interpellanza.

VASTARINI-CRESI svolge la seguente interpellanza:

« I sottoscritti chiedono di interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione perchè dichiari con quali criteri intenda provvedere al riordinamento del Regio Collegio di Musica di Napoli. — Vastarini-Cresi — G. Della Rocca — Flaùti — G. Curati — Placido ».

Ricorda le nobili tradizioni didattiche del regio collegio di musica di Napoli, e la sua recente decadenza insieme ai provvedimenti che da ultimo sono stati presi; provvedimenti che sono riusciti di gravissimo pregiudizio ad alunni e ad alunne di quel collegio; ed accenna a fatti che dimostrerebbero come la parte didattica vi sia ora del tutto insufficiente, e come la parte disciplinare lasci troppo a desiderare.

Deplora poi che il Governo abbia menomato l'autonomia ed il patrimonio di quest'Istituto, profittando del tempo in cui l'amministrazione di esso era affidata ad un commissario regio, e chiede come intenda il ministro di provvedere per ripristinare la legalità in molte maniere violata e ridonare all'Istituto di San Pietro a Maiella il lustro che si ha diritto di aspettarsene.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, espone i provvedimenti deliberati per riordinare l'amministrazione dell'Istituto di musica in Napoli, annunciando la imminente pubblicazione di un nuovo statuto, col quale la direzione e l'amministrazione del Conservatorio vengono ordinate in guisa che l'autonomia sia contemperata con la vigilanza governativa.

Dà poi ragione agli inconvenienti didattici lamentati dall'onorevole Vastarini Cresi (Bene!)

VASTARINI-CRESI è dolente di non potersi dichiarare soddisfatto, non riuscendo a capire in che cosa e in qual modo rimarrà rispettata l'autonomia del collegio di Napoli; e quindi si riserva di risollevare a suo tempo la questione.

Censura poi, per ragioni d'incompatibilità, il modo come si vuol formare il Consiglio di amministrazione del collegio stesso, e invita il Governo a porvi riparo.

PRESIDENTE annunzia la seguente domanda di interpellanza:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sul trasporto di quadri d'arte moderna dall'Accademia di Venezia all'antico Palazzo Pisani nel comune di Stra.

« Galli R., Maldini ».

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, sarebbe pronto a rispondere subito, se, come prescrive il regolamento, l'interpellanza si mutasse in interrogazione.

GALLI consente.

PRESIDENTE. Se la Camera permette, ha facoltà di parlare.

GALLI svolge la sua interrogazione, augurandosi che il ministro provveda come l'opinione pubblica reclama.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde di concordare con l'onorevole Galli, e di avere fino da ieri ordinato che si sospendesse il trasporto dei quadri: quanto a quelli già trasportati si riserva di esaminare il modo di farli tornare a Venezia.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla pubblica sicurezza.

CAMBRAY-DIGNY parla sull'articolo 78 notando la contraddizione, quanto all'assoluto diritto di mendicare, fra ciò che si stabilisce in questa legge, e quanto è determinato nella vigente legislazione e nell'articolo 430 del nuovo Codice penale.

Ammette, in certe occasioni, l'intervento della carità legale per supplire alla beneficenza privata: ad esempio, quando si tratta dei malati poveri che vorrebbe mantenuti a spese dei comuni, come già lo sono nella Lombardia, nel Veneto e nella Toscana.

Ma non consente che a spese pubbliche si debbano ricoverare in ospizi tutti i poveri inabili al lavoro; parendogli codesto un incoraggiamento alla imprevidenza.

PRESIDENTE rimanda a domani il seguito della discussione.

La seduta termina alle 4,45.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

GIBILTERRA, 12. — Il piroscafo *Letimbro*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Palermo prosegue per New-York.

PIETROBURGO, 12. — Sabato sera, vi fu un nuovo accidente ferroviario fra Borki e Taranovka in seguito allo scontro di due treni merci.

Due persone rimasero ferite.

BERLINO, 12. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, commentando l'affermazione di alcuni giornali francesi che i negoziati riguardo alla chiesa polacca fra la Russia e il Vaticano siano un colpo diretto contro la Germania, dice:

« Quei giornali non fanno che dimostrare mancanza d'educazione e di tatto politico. L'accordo fra la Russia e la Santa Sede risponde agli interessi della Germania e non potrebbe a meno di essere gradito alla Germania stessa.

« La Russia e la Prussia hanno interessi comuni.

« Le concessioni che il papa facesse alla Russia, dovrebbero altresì servire alla Germania, mentre se un'attitudine nettamente antirussa venisse assunta dal Vaticano, si rifletterebbe pure sulla Prussia. La pace colla Santa Sede risponde ai voti delle due parti della frontiera russo-prussiana. Ove si turbasse la pace da una parte, ne seguirebbe una reazione dall'altra ».

BARCELLONA, 12. — Il piroscafo *Regina Margherita*, della Navigazione generale italiana, proveniente dall'America del Sud, ha proseguito oggi per Genova.

VIENNA, 12. — L'arciduca Guglielmo è partito per Copenaghen, onde rappresentarvi l'Imperatore al giubileo del re.

LONDRA, 12. — Camera dei Comuni. — Il segretario di Stato per l'Interno, Mathews, annunzia che il capo della polizia, Warren, ha presentato le sue dimissioni le quali furono accettate. (Applausi). Soggiunge che il Governo non offrì ricompense per la scoperta dell'assassino di Whitechapel, perchè tal sistema fu riconosciuto inefficace e nocivo, ma non risparmierà alcuno sforzo per scoprire l'assassino.

VIENNA, 12. — Il Comitato della Camera incominciò la discussione del progetto di legge per l'esercito.

Tutti gli oratori, anche quelli dell'opposizione, si dichiararono favorevoli al progetto, chiedendo però che siano mitigate alcune disposizioni da essi ritenute troppo rigorose.

Il ministro della difesa nazionale pronunziò un discorso che sarà pubblicato ufficialmente soltanto domani.

Il principe di Lichtenstein fece la proposta di tenere domani una seduta segreta, la quale proposta fu approvata ad unanimità.

BARCELLONA, 12. — Alle ore 6 pom. vi fu una dimostrazione contro i conservatori. La maggior parte dei dimostranti erano studenti.

Davanti la redazione del *Diario de Barcelona*, i dimostranti fischiarono, come pure, davanti la casa del capo del partito conservatore.

Sulla *Plaza de la Constitucion* fu bruciato il ritratto di Canovas del Castillo.

Il prefetto invitò i dimostranti a disperdersi.

Gli studenti si dispersero, ma decisero di rinnovare le dimostrazioni.

MADRID, 13. — L'attitudine delle autorità impedì il rinnovarsi delle dimostrazioni. La pioggia vi contribuì pure.

I giornali conservatori pubblicano articoli violenti in cui accusano il Governo di debolezza.

LONDRA, 13. — Lettere dal Congo recano che un tedesco, arrivato alla costa dall'interno del paese, dichiarò di aver lasciato il campo di Barthelott in tristi condizioni. Vi si credeva che Stanley e gli uomini della sua spedizione fossero periti in seguito alle fatiche ed alle malattie, nelle regioni paludose.

LONDRA, 13. — Il *Times* ha da Zanzibar:

« I portoghesi sono vivamente molestati a Mozambico dalle tribù indigene.

« L'incrociatore italiano *Dogali* è arrivato a Zanzibar ».

BARCELLONA, 13. — Sono giunti i piroscafi *Europa* e *Matteo Bruzzo*, della linea « La Veloce », proseguendo il primo per Genova ed il secondo per il Plata.

MADRID, 13. — Nella giornata d'ieri regnò calma completa nella città.

La stampa di tutti i partiti, eccettuata a quella conservatrice, è unanime nel dichiarare che le manifestazioni dei giorni scorsi non ebbero carattere rivoluzionario e molto meno antimonarchico. Le poche grida emesse dagli anarchici furono tosto soffocate dalla folla.

La Regina-Reggente è uscita anche ieri a piedi percorrendo le vie più affollate, accompagnata soltanto da una dama d'onore, e fu ovunque salutata da tutti con rispetto.

BUENOS AYRES, 12. — E' partito per Las Palmas e Genova il piroscafo *Duca di Galliera*, della linea « La Veloce ».

BUCAREST, 13. — Ebbe luogo oggi l'apertura del Parlamento.

Il messaggio reale constata che le relazioni della Rumania con tutte le potenze sono assolutamente soddisfacenti mercè la politica prudente inspirata a tutti i partiti da un patriottismo illuminato e la quale prova essere la Rumania un potente elemento di pace e di sicurezza.

Tale attitudine corretta, soggiunge il messaggio, è pegno sicuro che continueremo a godere la fiducia delle grandi potenze e l'amicizia sincera dei nostri vicini della penisola balcanica.

PARIGI, 13. — Nel processo Prado, il difensore, avvocato Comby, cominciò la difesa dicendo che le accuse contro Prado di avere assassinato Maria Aguétant riposano su presunzioni senza prove materiali e che le deposizioni dei testimoni sono divergenti. Soggiunge che due persone soltanto conoscono l'identità di Prado; se si sapesse chi è, tutta Europa ne rimarrebbe stupita e sentirebbe per esso viva simpatia. (Segni d'incredulità).

BUDAPEST, 13. — Camera dei deputati. — Si approvò, a grande maggioranza, il progetto di legge circa la conversione dei debiti ammortizzabili, dopo la dichiarazione del segretario di Stato per le finanze, A. Weckerle, che l'operazione costituisce una potente leva per regolare efficacemente le finanze dell'Ungheria.

SINGAPORE, 13. — Proseguì ieri per Hong Kong il piroscafo *Bisagno*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Bombay.

RIO JANEIRO, 12. — Proveniente da Genova, giunse ieri il piroscafo *Po*, della Navigazione generale italiana.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 13 novembre 1888

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1883	—	—	97 95 97 $97^1/_2$	97 $96^1/_4$	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 10
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	462 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	477 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	795 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	626 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	590 »
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1170 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	380 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	960 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romena per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1185 »
Dette Società Acqua Marcia	1 uglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	335 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	94 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	335 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	245 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	390 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	598 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie [illegible] Emissione 1887	»	500	500	»	»	305 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	504 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	443 »
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
$4^1/_2$	Francia	90 g.	»	»	99 95
	Parigi	chèques	»	»	101 $12^1/_2$
5	Londra	90 g.	»	»	25 27
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 novembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 $^1/_2$ 0/0 — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 15, 98 $12^1/_2$, 98 10, 98 $07^1/_2$, fine corr.
Az. Banca Generale 664 50, 664, fine corr.
Az. Banca di Roma 826, 823, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 567, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1451, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1845, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 358 50, 359, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 923, 922, 920, 919, 918 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 10 novembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98 150.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 980.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 112.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 60 820.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.